

Alessandra Bulgarelli Lukacs

TRA NORMA E PRASSI. LA CENTRALITÀ DEL CATASTO NEL REGNO DI NAPOLI (SECC. XV-XIX): DIFFUSIONE, TECNICHE, MODELLI

*Between norm and practice. The centrality of the cadastre in
the Kingdom of Naples (15th-19th centuries): diffusion,
techniques, models*

Riassunto

Il contributo mira a indagare la presenza del catasto nella finanza municipale nei secoli XVI-XVII, per cercare di definire come fossero realizzati a livello locale prima della riforma voluta da Carlo di Borbone negli anni Quaranta del Settecento. Si cercherà di comprendere come fosse valutata la ricchezza, quale fosse la base imponibile e quali i meccanismi di prelievo. Sono oggetto di indagine tutti quei documenti catastali che consentono di rispondere a tali domande evitando di far assurgere a modello esplicativo di un intero sistema un singolo caso di studio. Il metodo adottato è quello comparativo che si avvale del confronto tra casi e modelli catastali prendendo in esame sia quelli antichi e sia quelli della riforma di Carlo di Borbone. La principale chiave di lettura dell'indagine è relativa al rapporto tra norma e prassi, ovvero alla dialettica tra la normativa codificata dagli apparati di governo in prammatiche, editti e istruzioni e la pratica catastale vigente a livello municipale in un'epoca in cui il particolarismo locale poteva giovare del rispetto sovrano per la consuetudine delle comunità.

Abstract

This study aims to investigate the presence of cadastres in municipal finance in the 16th-17th centuries to try to define how they were made at the local level before the reform ordered by Charles of Bourbon in the 1740s and aims to understand how wealth was assessed, the tax base was used, and the collection mechanisms employed. Our investigation includes all the cadastral documents that can help answer these questions, without relying on a single case study as the definitive model for an entire system. The method adopted is the comparative one which takes advantage of the comparison between cases and cadastral models both the ancient ones and those of the reform of Charles of Bourbon. The key to understanding the research lies in the relationship between law and practice, especially the interplay between the laws codified by the Government through pragmatic laws, edicts, and instructions, on the one

hand, and cadastral practices in force at the municipal level during a period when local particularism could benefit from sovereign respect for the customs of communities.

Parole chiave

Catasti, secoli XVI-XVII, Italia meridionale, divario tra norma codificata e prassi consuetudinaria.

Keywords

Cadastres, 16th-18th centuries, Southern Italy, gap between law and practice.

Introduzione

Il catasto nel Regno di Napoli poi Regno delle due Sicilie costituisce una permanenza plurisecolare. La preferenza per il catasto rispetto ad ogni altra forma di prelievo sia diretto che indiretto trovava la sua ragione in un triplice fondamento: 1) realizzava un sistema fiscale commisurato alle capacità del singolo e dunque rispondeva ai principi di giustizia e di equità richiesti dalla precettistica del tempo sulla materia della legittimità dell'imposta; 2) garantiva allo Stato un prelievo indispensabile dal momento che la prima voce di entrata del bilancio generale era l'imposta sui fuochi versata dalle municipalità su base demografica (numero dei nuclei familiari) e che lo strumento privilegiato di ripartizione interna tra i singoli contribuenti era individuato nel catasto; 3) il quadro economico del Regno spingeva verso questa adozione generalizzata: una realtà sostanzialmente rurale con scarsi redditi, ad eccezione di alcune città che non si giovavano di una rete urbana a causa di un accentuato policentrismo, la carenza di infrastrutture, la politica annonaria del governo, i rapporti di dipendenza dalla domanda estera e dalle forze mercantili forestiere e la scarsità di circolante costituivano solo alcuni degli ostacoli alla circolazione dei prodotti e alla conseguente tassazione sul loro movimento e vendita. Si trattava di un tipo di prelievo che più era in grado di rispondere ai caratteri dell'economia dei luoghi e che, se non voleva risultare del tutto inapplicabile nella pratica, doveva necessariamente confrontarsi con essa.

Nella vicenda catastale di lungo periodo si possono distinguere sostanzialmente due fasi in relazione alla gestione amministrativa e all'iniziativa del governo.

La prima fase si snoda tra Medioevo e primo Settecento. Nell'arco di circa quattro secoli la realizzazione del catasto era affidata alle municipalità (*universitates*) secondo le prescrizioni del dettato normativo

(prammatiche regie). Esse agivano nell'alveo della consuetudine locale. Solo per alcuni casi gli apparati del governo nella capitale intervenivano con propri funzionari inviati in missione nelle singole località.

La seconda fase si situa cronologicamente tra il quinto decennio del Settecento e l'Unificazione italiana. Fu allora che il governo intraprese in via diretta iniziative in questo settore per dotare le comunità del Regno di un catasto. Furono iniziative in grado di uniformare l'adozione dello stesso a precise modalità di redazione superando la frammentazione e il particolarismo sino ad allora vigenti. Nell'arco di circa settanta anni furono varati due diversi progetti catastali: 1. il catasto onciario di Carlo di Borbone, espressione del riformismo intrapreso dalla nuova dinastia con cui il trono di Napoli recuperava l'indipendenza dopo oltre due secoli (Dal Pane, 1936; Villani, 1952; Villani, 1954; Villani, 1973; *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, voll. I e II; Bulgarelli Lukacs 2004); 2. il catasto di età napoleonica, definito murattiano in omaggio a Gioacchino Murat presente sul trono di Napoli (Rambaud, 1911; Caldora, 1960; Valente, 1976; De Lorenzo, 1984; Rescigno, 2015). Il primo era rivolto a tassare la persona, il capofamiglia, per la sua complessiva capacità contributiva mentre il secondo mirava a tassare la terra con l'imposta fondiaria dando preminenza ai singoli beni con indicazioni relative al proprietario, alla natura della proprietà, alla denominazione del luogo, all'estensione e alla rendita netta imponibile. Per quanto si tratti di due tipologie catastali diverse nelle loro caratteristiche e nelle finalità perseguite visto il differente obiettivo fiscale da realizzare, entrambi non erano geometrico-particellari, tipologia che arriverà nel Mezzogiorno solo dopo l'Unificazione. L'ultimo catasto citato per quanto non geometrico era in ogni caso fornito di cartografia (De Lorenzo, 2003, 2006). L'attenzione degli studiosi è stata maggiormente attratta da queste due ultime iniziative per la possibilità offerta da una presunta standardizzazione dei dati quantitativi che si prestano ad un utilizzo in svariati campi di indagine – dal paesaggio agrario agli assetti culturali alle forme di antropizzazione del territorio, alle analisi socio-economiche e alla topografia –. Solo queste tipologie catastali consentono – specie con la digitalizzazione in ambiente GIS – di mettere in relazione i dati e ricostruire quadri territoriali più ampi rispetto alla dimensione di singole località entro la quale i catasti del primo periodo restano iscritti soprattutto in considerazione del numero esiguo di poche decine di unità documentali pervenute sino a noi. In un contesto che lasciava ampio spazio all'iniziativa locale è possibile verificare se vi fosse e secondo quali termini si determinasse una corrispondenza biunivoca tra norma e prassi. I meccanismi adottati nelle procedure di rilevazione e tassazione possono essere un buon punto di osservazione. Si ritiene che essi consentano di leggere in modo più chiaro la genesi delle trasforma-

zioni nelle tecniche catastali. Sono il frutto di dispositivi calati dall'alto o piuttosto l'espressione di un processo bottom up? Anche in un quadro di particolarismo locale entro cui i catasti antichi si collocarono a seguito della preminenza della consuetudine su ogni legge, è possibile cogliere tra una vicenda locale e l'altra elementi di connessione. Alcuni aspetti di qualche interesse saranno portati all'attenzione prendendo avvio dalla chiave di lettura primaria che è quella di natura fiscale. Occorre non dimenticare che questo era l'obiettivo prioritario dello strumento catastale in antico regime. «L'apprezzo o catasto dell'Università altro non è che un libro nel quale si scrivono tutte le persone e beni de' particolari e si apprezza il valore e le rendite di essi; affinché [ciascuno] secondo più o meno possiede così pro rata contribuisca ai pesi universali», scriveva nel 1734 Leonardo Riccio chiosando il testo di Lorenzo Cervellino apparso in prima edizione del 1686 (Cervellino, 1776, p. 36). Sulla stessa linea annotava il Pecori nel 1773: «Il catasto è l'atto di numerare, stimare e tassare proporzionalmente le persone e lo territorio» (Pecori, 1770, vol. I p. 430). Sappiamo bene che nato per questa finalità, il catasto meridionale è lontano dall'essere un mero inventario di beni immobili redatto a fini fiscali. Le varie tipologie catastali in uso fino al catasto onciario di metà Settecento erano strumenti di rilevazione che consentivano di censire famiglie, abitanti ed enti, le loro ricchezze mobiliari e immobiliari, le attività lavorative e gli animali posseduti. Le risorse di un territorio venivano portate alla luce su base geografica nella loro articolazione e varietà. La ragione di tale ricchezza informativa era nell'obiettivo fiscale che fino all'inizio dell'800 era e rimase quello di colpire la persona e non la *res*. I catasti presi in considerazione qui saranno dunque i catasti antichi e i catasti così detti onciari redatti tra il quinto e il ottavo decennio del Settecento secondo la riforma voluta da Carlo di Borbone.

Le norme che lo regolavano

Fin dall'età angioina (sec. XIII-XIV) capitoli e statuti prescrivevano alle municipalità la redazione di catasti (Del Treppo, 1986, pp. 111 e seg.). Ma è a partire dagli aragonesi che il catasto diviene il fondamento di quel sistema fiscale di ambito municipale, detto *per aes et libram*, cui il governo attribuiva piena legittimità. In tal modo ne fece riferimento ineludibile alla cui adozione le comunità del Regno furono per secoli chiamate ad ottemperare prima ed imprescindibile normativa, che rimase tale per circa tre secoli era la prammatica del 1467 *De appetio seu bonorum aestimatione* di Ferdinando I di Aragona (Giustiniani, 1803, III, tit. XX, pp. 269-70).

Essa affermava la centralità del catasto nel sistema fiscale del Regno e prevedeva l'obbligo di redazione per tutte le comunità del Regno e il suo

rinnovo nel maggio di ogni anno, affidandone la compilazione o al capitano, rappresentante dell'autorità regia sul luogo, o agli ufficiali municipali coadiuvati da sei cittadini, due per ogni ceto. Fissava le fasi di redazione in: autodenuncia dei singoli capifamiglia, verifica, stima, tassazione del valore dei beni mobili ed immobili da parte di una deputazione locale. Oggetto della valutazione ed obiettivo fiscale erano le facoltà complessive del singolo fuoco, addizionando in una somma algebrica la persona in quanto tale, «la testa» dei soggetti atti al lavoro, l'attività lavorativa svolta, i beni mobili ed immobili posseduti, ma anche le spese e gli oneri passivi gravanti su di esso. Già era presente il riferimento all'oncia quale misura del valore imponibile. Mancavano ulteriori specifiche (quale il parametro per realizzare la traduzione in once? Quale la base di riferimento per la valutazione dei beni, rendita o patrimonio?).

I riferimenti normativi scarni rispondevano alla logica di offrire una regolamentazione del catasto solo in via generale e di principio; nel mentre veniva imposta la redazione dei catasti a tutte le comunità del Regno, nel contempo si lasciavano ampi spazi per l'esercizio delle autonomie, riconoscendo il valore e la preminenza della consuetudine locale anche sulle fonti normative. In effetti, la prammatica *de appretio* – che a sua volta si richiamava a precedenti capitoli angioini – forniva una regolamentazione della pratica catastale solo per grandi linee da cui non era possibile ricavare alcuna indicazione sul meccanismo sostanziale della rilevazione e della tassazione.

Ad integrare la disciplina della materia, di volta in volta su specifiche questioni sollevate da singole comunità, soccorsero i decreti delle massime istituzioni di governo: Consiglio del Collaterale, Camera della Sommaria, Sacro Regio Consiglio (Bulgarelli Lukacs, 1993, pp. 116-135). Una giurisprudenza varia e gli apporti dottrinali risalenti soprattutto ai secoli XIV-XVI intervennero nel sanare le carenze della fonte normativa primaria fornendo interpretazioni e commenti che, sia pure in maniera non sempre concorde, la rendeva sempre attuale. Autori quali Pietro di Monforte, detto Piccolo (1572), Pietro Paolo Parisio (1590), Scipione Rovito (1600), Pietro Follerio (1590), Gio. Paolo Montanaro (1590), e più tardi soprattutto Lorenzo Cervellino (1686) divennero punti di riferimento.

Le prime *istruzioni per la confettione del catasto* pervenute sino a noi ed elaborate dagli apparati di governo nella capitale e in particolare da quello, la Camera della Sommaria, che più di ogni altro ne aveva competenza, sono del dicembre del 1639 (Archivio di Stato di Napoli [d'ora in avanti ASN], *Camera della Sommaria, Mandatorum Curiae*, vol. 11, p. 164-167). Emanate probabilmente in un periodo in cui si manifestò chiaramente la volontà vicereale di un riordino della finanza delle comunità locali, da compiersi per mezzo di una nuova numerazione dei fuochi e della compilazione in tutte le terre del Regno dei catasti, tali

istruzioni offrono un reale contributo nel definire il meccanismo catastale.

Conviene esaminarle in via sintetica. Dopo il consueto richiamo alle già definite procedure di avvio delle operazioni (bandi pubblici, autodenunce dei capifamiglia, elezione di sei deputati rappresentati i tre ceti e di due apprezzatori), il documento rivela alcuni aspetti innovativi inserendo nel mirino dell'indagine tre categorie sino ad allora sfuggite alla rilevazione fiscale: i forestieri titolari di beni presenti entro nei confini comunali, i feudatari per i loro beni burgensatici, gli ecclesiastici per i beni ricevuti in donazione e non per legittima successione; riguardo a questi ultimi viene anche definito il corretto rapporto tra l'entità del patrimonio paterno e la «virile», o dote, spettante a colui che prendeva i voti, al fine di evitare cessioni fittizie volte ad eludere il peso fiscale. La base imponibile su cui veniva poi applicata l'aliquota d'imposta era determinata anche qui, analogamente al passato e come poi avverrà anche per il catasto settecentesco, valutando le facoltà complessive di ciascun fuoco (i componenti del fuoco, l'attività lavorativa, i beni posseduti).

Riguardo ai beni immobili, si procedeva distinguendo tra diverse categorie; nel caso delle abitazioni date in locazione (quelle utilizzate per uso proprio erano esenti da imposta) si apprezzava la rendita, calcolata al 10% del valore capitale, dedotte le spese di manutenzione; per i terreni, invece, si procedeva in ragione della rendita o della proprietà «secondo l'uso solito de la propria terra». Anche per l'attività lavorativa — «industria» o «arte» — era definita una tabella specifica per la sua valutazione, dove le varie attività, dallo speciale di medicina al lavorante generico, erano riunite in tre grandi raggruppamenti, cui corrispondeva un diverso valore in once. Tale tabella, più volte richiamata dai tribunali del Regno e riconfermata dalla giunta dell'Allivio delle Università nel 1739, viene trasfusa senza alcuna modifica o aggiornamento nelle istruzioni del catasto carolino (Cervellino, 1686, Giustiniani, 1803, t. VI, *Forma censualis*, tit. CXVI, pramm. I, p. 48).

Traspare più volte, nel testo normativo del 1639, ancora una volta un forte rispetto per gli usi locali tale da lasciare spazio all'applicazione della consuetudine dei luoghi, dando così vigore al particolarismo municipale.

Istruzioni successive sono degli anni Dieci-Trenta del Settecento. Redatte per i funzionari della Sommaria inviati da Napoli sui luoghi per sovrintendere alle operazioni catastali, contengono indicazioni più specifiche sulla procedura da seguire. Si definisce allora il metodo di stima dei beni immobili basato sulla rendita ben prima che venga formalizzato dalla riforma carolina degli anni Quaranta del secolo: per le abitazioni cedute in affitto e per i terreni di qualsivoglia natura si procedeva valutando la stessa al netto delle spese annuali e degli oneri su di essa gravanti, per tradurre poi il risultato ottenuto in once, alla ragione di 3 carlini di rendita per ciascun'oncia; di conseguenza si valutava la rendita

al 5% del capitale, dato che l'oncia equivaleva a 6 ducati (ASN, *Camera della Sommaria, Catasti onciari*, Catasto di Marsiconuovo, a. 1737, vol. 5207, pp. 6-8; *Ibidem*, Catasto di Ostuni, a. 1739, vol. 8228, pp. 56-59; *Ibidem*, Catasto of Torre S. Susanna, a 1728, vol. 6191, pp. 2-3; *Ibidem Camera della Sommaria, Attuari Diversi*, II Numerazione, vol. 272, pp. 61-65.). Solo per gli animali si preferiva prendere in esame il valore capitale, applicando il 10% per ridurlo in once, sulla considerazione che gli stessi, per loro natura, non potevano garantire una rendita perpetua, come gli immobili (*Ibidem*).

Anche il calcolo della *bonatenenza* – l'imposta, come si è visto, dovuta dai forestieri per i beni posseduti nella comunità – veniva di conseguenza adeguato su questi nuovi metodi di valutazione, dato che l'elevazione di tale imposta era effettuata utilizzando i dati rilevati dal catasto e se le istruzioni del 1652 date dalla Camera della Sommaria su tale materia lasciavano alle municipalità la scelta tra valore capitale e rendita, nel 1718 rispondendo ad un quesito dell'università di Postiglione si prescriveva unicamente la valutazione della rendita (Cfr. i catasti citati e Cervellino, 1776, pp. 101 e 106).

Si trattava di metodi procedurali che saranno fedelmente trasposti nel catasto di Carlo, ma che ben prima del suo varo erano entrati, almeno per grandi linee, nella pratica catastale dei luoghi. La comparazione di tali disposizioni con quelle del catasto onciario consente di mettere in luce i numerosi elementi di continuità sopravvissuti intatti nelle prammatiche borboniche, sollevando dubbi sull'effettiva portata innovativa dell'iniziativa di Carlo (Sofia, 1983, p. 183.). Si tratta di un percorso lineare, senza soluzione di continuità, che dalla prammatica aragonese conduce al catasto carolino la cui tipologia metteva in tutta evidenza la forza della tradizione come già osservatori del tempo quali Broggia e Genovesi avevano rilevato (Villani, 1952 e 1973, Placanica, 1983):

- Il catasto di Carlo era un catasto di tipo descrittivo privo di mappe e di rilievi cartografici geometrico-particellari a differenza del Piemonte e della Lombardia.
- La gestione dell'operazione venne affidata alle municipalità locali (*universitates*), dopo un primo tentativo operato con i tribunali di provincia (Udienze). Assenza di funzionari inviati dal centro.
- L'obiettivo fiscale era la persona e non la res e l'imponibile era determinato sul reddito del capofamiglia al netto delle spese.
- La rendita è il riferimento per il calcolo della base imponibile espressa in moneta di conto (l'oncia), capitalizzando la rendita annua al 6%.
- La tassazione prevedeva trattamenti differenziati per categorie sociali con immunità ed esenzioni per la nobiltà e il clero cui tuttavia era stato sottratto il privilegio di esenzione totale.

Il catasto si concluse tra incongruenze e contrasti dopo circa 40 anni. I fini dichiarati erano stati: 1) la necessità fiscale; 2) gli intenti equitativi; 3) il risanamento della finanza locale; 4) l'informazione sulla consistenza demografica e patrimoniale di ciascun municipio. Dal momento che in sostanza il solo numero fuochi – e non la capacità contributiva del singolo e tanto meno la ricchezza immobiliare censita – continuò a determinare il gettito dell'imposta statale così come era stato fino ad allora, si può intuire quanto debole fosse l'interesse fiscale che all'operazione catastale attribuiva il governo. In assenza di un rapporto diretto Stato-contribuente, le ricadute finanziarie derivanti dall'applicazione del catasto si sarebbero misurate unicamente sul piano interno della finanza locale. Ma su quel piano giocavano interessi forti che vedevano contrapposti da un lato i creditori dello Stato e delle comunità locali, che sperimentavano da decenni l'insolvenza dei municipi e puntavano sul catasto per ottenere il soddisfacimento dei loro diritti attraverso l'emersione di ricchezza nascosta, dall'altro i benestanti locali che controllavano le risorse economiche e le strutture amministrative e che opposero alla redazione del catasto resistenza attiva e passiva affinché la finanza locale potesse continuare ad essere gestita per gabelle.

La prassi

Per testare e misurare la reale presenza del catasto in ambito municipale si è prescelto di assumere a chiave di indagine la fisionomia fiscale prevalente in ciascuna comunità locale. Tra le forme di imposta di natura diretta (*tassa inter cives*, *bonatenenza*, *jus habitationis* e decime) è stata esaminata la sola *tassa inter cives* per la ragione che questa imposta si fondava più delle altre sul catasto quale strumento di accertamento della capacità contributiva del nucleo familiare. La presenza dunque nei documenti contabili della *tassa inter cives* (prelievo diretto e personale sui capifamiglia per gli immobili, il bestiame, l'attività lavorativa e la testa) costituisce un indizio importante della presenza del catasto e come tale è stato assunto per elaborare la Figura 1. Al riguardo si segnala che si sono considerati solo quei casi dove la presenza di tale imposta ha assunto il rilievo di una predominanza (oltre il 50% dell'entrata tributaria) eliminando dal computo quei casi in cui la *tassa inter cives* appariva di scarso peso e composta da solo una parte delle sue voci. È stato esaminato un campione largamente rappresentativo (1494 fedeli di bilancio delle circa 1980 comunità locali del Regno, 75,6%). Negli anni 1726-1729, oltre un decennio prima del varo della riforma di Carlo di Borbone tale imposta risulta presente nel 94,8% dei documenti e nel 79,8% dei casi è anche la voce di entrata di maggiore rilievo, posizione che si rafforza ulteriormente se si considerano solo le voci tributarie dove spicca in oltre l'84%

(1261) delle comunità esaminate (Bulgarelli Lukacs, 1993, pp. 205-209). I valori medi si scompongono qualora si consideri il livello provinciale.




Figura 1. L'imposta che necessitava del catasto (*tassa inter cives*).

Elaborazione dei dati in Bulgarelli Lukacs, 1993, pp. 205-209. La redazione cartografica è di Giacomo Zanibelli

Come è possibile rilevare dalla figura 1 che riporta la localizzazione dell'imposta fondata sul catasto insieme con il rilievo raggiunto in ciascuna provincia (espresso in valori percentuali relativamente ai centri in cui costituisce più del 50% dell'entrata tributaria), si definiscono aree con diversa graduazione dell'incidenza della *tassa inter cives* e dunque anche del catasto. I comprensori occupati per larga parte dalla montagna della dorsale appenninica (Abruzzo, Molise, Principato Ultra, Calabria, Basilicata) presentano i valori più elevati che si attestano attorno e oltre il 90%; appena al di sotto si collocano i dati delle province di Capitanata (Foggia) e Principato Citra (Salerno) rispettivamente con 87,8% e 83,2%. Più variegata la situazione di Terra di Lavoro (Capua) e Terra d'Otranto (Lecce) con 62,8% e 64,9%. Decisamente distaccata la provincia di Terra di Bari (Bari) dove la percentuale scende in modo sensibile collocandosi al 12% e attesta come la maggiore vivacità mercantile e la presenza di città di un certo peso demografico orientassero le preferenze nel riparto fiscale decisamente verso gabelle e dazi, meno impopolari e indolori ma sicuramente più regressive, con conseguente abbandono del catasto. Occorre ricordare che tali sistemi impositivi erano contemplati

dalla normativa solo in via temporanea e straordinaria ed unicamente previa autorizzazione del supremo tribunale del Regno, il Consiglio del Collaterale; tuttavia la consuetudine locale, cui era riconosciuta non solo forza di legge ma superiorità su ogni legge, rendeva possibile una prassi autonomistica dal modello normativo. In ogni caso le aree interne (collina e montagna) con la loro vocazione per l'autoconsumo, la cultura promiscua praticata su piccoli appezzamenti, i centri abitati di dimensioni demografiche modeste e scarsa articolazione sociale, comunicazioni insufficienti e scarsi contatti con il mercato, aderivano nella loro totalità al sistema fiscale fondato sul catasto (Bulgarelli Lukacs, 1993). I dati di inizio Settecento trovano conferma nelle inchieste di cento anni prima. I documenti contabili della finanza locale del 1611-1615 e del 1627-1633 (gli *stati* del Lemos e quelli del Tapia) mostrano la larga diffusione della *tassa inter cives*. L'ampia base documentaria fornita dagli stati discussi del Tapia consente di rilevare la sua registrazione in 273 (95%) delle 287 comunità, di cui sono stati ritrovati i documenti contabili, e l'ammontare del gettito medio annuo pari al 65% dell'entrata tributaria. Anche allora la sua distribuzione sul territorio seguiva pesi differenziati. Nelle province di Calabria Ultra, Calabria Citra e Abruzzo Citra (rispettivamente 93%, 73% e 55%) forniva la quota più significativa dell'entrata. Ugualmente a quanto rilevato per il secolo successivo in Terra di Bari il suo apporto all'entrata era pari al 13% (Bulgarelli Lukacs, 2012b, pp. 96-107).

Anche tenendo conto delle molteplici e variegate soluzioni adottate dalle comunità locali nella ripartizione degli oneri, il catasto risulta comunque largamente diffuso nella pratica tributaria meridionale, già prima della riforma di Carlo di Borbone, come testimonia il numero dei documenti catastali che erano conservati presso gli archivi statali e municipali. Nel solo Archivio di Stato di Napoli prima del secondo conflitto mondiale sono registrati in inventario ben 625 fasci, ciascuno dei quali poteva contenere anche più volumi catastali. La lunga ed ininterrotta tradizione catastale del Regno non assicurava di certo una giusta distribuzione dei pesi tributari. Pecori osservava a fine '700: «il fine del catasto è che tutti egualmente contribuiscano a proporzione dello stato di ciascuna famiglia né succeda l'assurdo che il ricco paghi quanto il povero» (Pecori, 1770-1773, p. 101). Ricordava i principi cui la contribuzione doveva ispirarsi: uguaglianza (buona distribuzione), universalità (si rivolga a tutti), facilità (proporzione alle forze del popolo). «Non so però se il catasto contenga queste qualità» – osserva nella consapevolezza derivata dall'esperienza (Pecori, 1770-1773, p. 202).

Gli ostacoli erano costituiti, com'è noto, dalla vigenza dei privilegi e dalle esenzioni godute dai titolari di beni feudali ed ecclesiastici che lasciavano fuori dalla tassazione la grande ricchezza del paese cui

si aggiungevano una pletera di aventi diritto quanto meno ad esenzioni parziali per alcune categorie di imposta e di contribuenti (famiglie numerose di 12 figli, gli ultrasessantenni, coloro che vivevano secondo i costumi della nobiltà, i professionisti ovvero dottori, giudici e medici). La mancata perequazione degli oneri fiscali era dovuta anche alla scarsa frequenza con cui venivano aggiornati e rinnovati i catasti esistenti che lasciava ampio spazio a frodi ed evasioni (cfr. i casi di S. Giorgio (Principato Citra), ASN, Camera della Sommara, Notamentorum, vol. 162, 11 aprile; Stilo (Calabria Ultra), Camera della Sommara, Catasti onciari, vol. 6191, p. 4; Melizzano, Teano, Durazzano, Belmonte, Saviano (Terra di Lavoro), Attuari Diversi, fs. 959; Molfetta, Toritto (Terra di Bari), Conti delle Università, fs. 575/2; Archi, Musellaro, Montelapiana, Manuppello, Popoli, Preturo, Ripa Teatina, San Valentino, Salle, Seramonacesca, Tocco, Taranta, Vacri (Abruzzo Citra), Attuari Diversi, fs. 961e fs. 190; Casal Cipriani (Contado di Molise), Attuari Diversi, fs. 960).

Osservava l'università di Casale Incontrada (Abruzzo Citra) nel 1729: «nel catasto, per essere antico e rovinato non si ritrovano chiaramente tutti [i possessori di beni] anche per la negligenza che hanno usato nel non mettere in margine il nome di quelli in potere dei quali è passato il territorio e però per esservi confusione non si è potuto distintamente descrivere» (ASN, Camera della Sommara, Attuari Diversi, fs. 961, 10 luglio 1729). Lasciare in vigore per più decenni un censimento inalterato nei suoi contenuti, significava svuotarlo del suo valore di conoscenza e ricognizione di beni e persone, facendo sì che la ripartizione tributaria, priva di un valido strumento di valutazione della capacità contributiva, fosse totalmente nelle mani delle élite locali che trovavano campo libero nel favorire ed occultare la reale ricchezza dei singoli con illeciti e soprusi. Altri strumenti ancora si offrivano per una gestione arbitraria della rilevazione e della tassazione. Basti ricordare che l'imponibile veniva individuato al netto degli oneri gravanti sui beni e delle spese annuali sopportate dalle famiglie. Questa pratica consentiva spazi di manovra tali da poter ottenere un livellamento degli importi da versare per i tributi anche per nuclei familiari di diversa posizione sociale e economica (Bulgarelli Lukacs, 1993, pp. 139-145).

La tecnica catastale adottata nella valutazione dei beni immobili consente ulteriori spunti sulla dicotomia tra norma e prassi e apre spiragli sull'origine dell'innovazione consentendo di rispondere alla domanda se era sempre calata sulle province dall'alto dei disposti normativi degli apparati della capitale o piuttosto maturata nell'esperienza locale fino poi ad essere istituzionalizzata dalle prammatiche governative. Nel caso della valutazione dei beni immobili la norma lasciava aperta l'alternativa tra rendita e patrimonio affidandola per secoli alle scelte municipali

in un quadro di rispetto delle consuetudini del luogo. Dunque una procedura che se si fosse replicata immutabile avrebbe definito un quadro statico nelle tipologie dei catasti succedutisi in una stessa località da un decennio all'altro. Eppure proprio in ambito locale maturano segni di trasformazione. Adottare la rendita piuttosto che il capitale nel valutare i beni immobili assumeva il significato di individuare una base imponibile più vicina alle effettive capacità dei contribuenti in uno spirito di maggiore aderenza alla realtà e maggiore equità nella ripartizione dei tributi.

La rendita era la base di partenza da cui trarre quello che potremmo definire con termini attuali il reddito imponibile una volta sottratti gli oneri (censi) e le spese (manutenzione) deducibili. La fase di attribuzione dei valori vedeva il passaggio dalle rendite (reddito imponibile) ai valori catastali e implicava un procedimento di capitalizzazione con l'adozione di saggi legali di fruttuosità. Diversi da luogo a luogo furono poi con il catasto di Carlo di Borbone uniformati al tasso del 5% per gli immobili e del 10% per gli animali. Il valore ottenuto era espresso in once di capitale, moneta di conto del valore di 6 ducati o in una delle altre unità di conto (libre, soldi, denari) in vigore fino all'onciario. L'adozione di una moneta di conto indicava la scelta di far capo alla funzione di misura del valore della moneta e rispondeva all'esigenza di dare stabilità alle valutazioni svincolandole dalle alterne vicende e dalle inevitabili variazioni cicliche congiunturali. Con la sua adozione la rendita diviene il parametro di riferimento nella valutazione dei beni siano essi mobili o immobili. Secondo gli osservatori dell'epoca, che espressero critiche alla riforma, questa era un'innovazione rispetto al passato realizzata con il catasto onciario (Ciaraldi, 1795, p. 52).

In realtà la documentazione lascia emergere percorsi più articolati. Tra la fine del Seicento e ancor più dall'inizio del secolo successivo la rendita annuale, quale misura del valore imponibile, viene adottata per la compilazione delle dichiarazioni («rivele») dei singoli capifamiglia. Si possono enumerare allora alcuni casi singoli che attestano la diffusione di una pratica condivisa come può desumersi dai catasti di Taranto (Terra d'Otranto) del 1692, Montereale (Abruzzo Ultra) del 1713-14, l'Aquila (Abruzzo Ultra) del 1717, Torremaggiore (Capitanata) del 1723, Guardiavalle (Calabria Ultra) del 1724, Stilo (Calabria Ultra) del 1724, Pazzano (Calabria Ultra) del 1724, Stignano (Calabria Ultra) del 1724, Castello della Baronia (Principato Ultra) del 1728-29. In egual misura si hanno testimonianze anche per la *bonatendenza*, che già nel 1692 viene esatta a Taranto in ragione di «rendita e non di proprietà, nonostante che sia posta così nei libri dell'esigenza» (ASN, *Camera della Sommaria, Attuari Diversi*, fs. 647); nel 1729 tale orientamento si conferma nelle comunità di Casal Bordino (Abruzzo Citra), Civitella Messer Raimondo

(Abruzzo Citra), Casal Cipriani (Contado di Molise), Molfetta (Terra di Bari), Ruvo (Terra di Bari), Belmonte (Terra di Lavoro) e Maddaloni (Terra di Lavoro) (ASN, *Camera della Sommaria, Catasti antichi*, fss. 7-8-9, 40, 42, 45 ter e quater, 50; Ivi, *Frammenti di fuochi*, fs. 16; Ivi, *Attuari Diversi*, fs. 959, 960 e 961; Ivi, *Conti delle Università*, fs. 575/2).

Ma fino a quando non avvenne il varo dell'iniziativa borbonica fu ancora possibile per le università far prevalere gli usi locali sulle istruzioni del centro. Così accade, ad esempio, a Rocca Cerro (Abruzzo Ultra) che ribadisce unità di misura e criteri di valutazione fondati sulla qualità e l'estensione del suolo «iuxta solito» (Archivio Comunale Tagliacozzo, *Catasti antichi*) o a Pianella (Abruzzo Citra), dove nel 1684, la bonatenenza si riscuote in ragione di 3 paoli ad onza e l'onza rappresenta duc. 15 di proprietà (ASN, *Archivio Farnesiano, Allodiali*, I, vol. 649), o ancora a Stilo (Calabria Ultra) dove in apertura del documento catastale del 1724 si richiamava esplicitamente l'osservanza della «conformità del solito praticato, secondo l'antica consuetudine della città, suo territorio e convicini», sulla scorta di quanto già applicato nel catasto del 1674, ultimo in ordine di tempo (ASN, *Camera della Sommaria, Catasti onciari*, vol. 6191, pp. 4 e 7). Ma quelle regole da sempre praticate si discostavano in larga misura da quelle indicate della Sommaria e applicavano propri parametri e proprie misure per la valutazione dell'imponibile. Con il tempo si erano andate articolando in operazioni di qualificazione e classificazione definendo categorie e classi, per distinguere analiticamente qualità e tipo dei beni posseduti. Se si guarda solo ai terreni, si procedeva distinguendo tra: «le terre aratorie sopra acqua, grana 25 a tomolata; le terre sott'acqua, carlini 25 la tomolata; le terre rustiche, grana 12,50 la tomolata; e terre petrose sott'acqua, grana 25 la tomolata; le vigne di zappa, carlini 6 il migliaro; gli olivi da questa parte del fiume verso la città, grana 7,50 il piede; gli olivi da quella parte del fiume, grana 5 il piede» (Ivi, p. 4). Sulla stessa linea si pongono il catasto di Castello la Baronia (Principato Ultra) – nonostante fosse stato realizzato dal pro-razionale della Camera della Sommaria Domenico Pinto tra il maggio del 1728 e il giugno 1729, in conformità al dettato «delle prammatiche, decreti, ordini generali e istruzioni» della stessa Camera – e quello di Ricigliano (Principato Citra), rinnovato anno per anno, che presentano proprie modalità di valutazione con l'utilizzo di differenti unità di computo (ASN, *Catasti onciari*, vol. 4831, p. 13 e ivi, *Camera della Sommaria, Attuari Diversi*, fs. 1345). Analoga varietà si riscontra per la bonatenenza, come è possibile desumere dai casi delle province di Abruzzo Citra, Terra di Bari e Terra di Lavoro, dove, oltre alla rendita, l'estensione dei terreni o il valore capitale degli stessi erano ancora largamente vigenti nell'uso locale quale parametro di individuazione e valutazione dell'imponibile (Bulgarelli Lukacs, 2004, tabella 1, pp. 74-76).

Per concludere

Lo sguardo sui secoli XV-XVIII ha messo in luce la permanenza di lungo, lunghissimo periodo del catasto quale strumento privilegiato di accertamento fiscale a livello municipale. Permanenza non significa immobilismo. Non bisogna credere che il sistema si sia perpetuato uguale a sé stesso fino alla riforma di Carlo di Borbone del 1741. Affinamenti progressivi si sono registrati in diversi casi e sono apparsi essere il frutto di un'evoluzione interna piuttosto che di una volontà direttiva, esito di una maturazione fisiologica, di un'autoregolazione quasi indipendente dal contesto degli apparati governativi di riferimento.

È stato possibile anche individuare la fase di maggiore trasformazione e datarla tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento ben prima del catasto onciario e al contempo rilevare le innovazioni sia nell'adozione della rendita quale base imponibile e sia nelle operazioni di qualificazione e classificazione dei dati con adozione di categorie e classi. Diversi casi lo testimoniano e punteggiano il territorio meridionale dall'Abruzzo Ultra (L'Aquila) alla Calabria Ultra (Catanzaro) passando per Terra di Bari (Bari) e Terra di Lavoro (Capua).

Le trasformazioni vengono recepite dal catasto di Carlo che le fa proprie prendendo atto di quella evoluzione dal basso maturata nell'arco dei decenni precedenti. Non meraviglia dunque che nelle forme il catasto di Carlo appaia ben lontano dall'essere una novità, come gli osservatori del tempo ne avevano chiara percezione. La mano dello Stato non si legge dunque nell'impianto del sistema catastale che viene approvato tal quale risultava già in vigore nelle province del Regno. D'altronde osservava con consapevolezza il ministro Tanucci nel 1760: «Le emendazioni e le riforme devono farsi quando sono necessarie con la minor mutazione non solamente di cose, ma di parole ancora e di nomi» (Mincuzzi, 1969, p. 56).

Non nelle forme e nella metodologia adottata ma nei principi che si affermano che è possibile leggere la reale portata innovativa del catasto onciario. Le trasformazioni del Settecento non sono il frutto solo di un'evoluzione maturata a livello locale ma anche della volontà sovrana di far arrivare fin nella periferia del Regno alcuni fondamenti da cui si tenterà di non prescindere. Conviene richiamarli in sintesi. In primo luogo lo Stato di Carlo di Borbone imponeva alle forze centrifughe dell'autonomismo locale un modello da osservare senza quelle possibili vie di fuga che l'ossequio della consuetudine, cui era stata riconosciuta sino ad allora la supremazia sulle altre fonti normative, aveva nel tempo consentito largamente (Rovito, 1981, p. 386; Muto, 1988, pp. 317-330). Sin dal Medioevo la prassi giurisprudenziale dell'antico regime riteneva vincolanti i comportamenti ed i metodi il cui uso si fosse protratto in modo costante

nel tempo. Ma il rispetto della consuetudine aveva prodotto una casistica eterogenea di modelli rimasti in vigore fino alla vigilia del catasto carolino. È opportuno sottolineare questo passaggio perché attraverso di esso, del mancato riconoscimento degli usi consuetudinari, si può dire che passi uno dei discrimini tra vecchio e nuovo nel catasto meridionale.

Con il catasto onciario si afferma innanzitutto un principio di uniformità. A differenza della prassi autonomistica del modello normativo aragonese, con il catasto settecentesco si mirava all'uniformità delle procedure di rilevazione, valutazione e tassazione. Un modello unico per tutte le duemila *universitates* con regole minute per evitare interpretazioni in sede locale, specificando i soggetti da sottoporre a censimento (persone fisiche, enti e istituzioni religiose), le unità di misura e di valore e fornendo schede e formulari per ogni fase della rilevazione. Senza dubbio la standardizzazione delle procedure consentiva alla Corona di ottenere la riduzione dell'incertezza nel fronteggiare i costi di funzionamento del sistema fiscale. Come è stato osservato, più cresce il livello di standardizzazione, più cresce l'efficienza fiscale dello Stato ed essa costituisce un passaggio obbligato verso la creazione di un moderno sistema fiscale connotato dalla raccolta dell'imposta centralizzata e diretta (Johnson, Koyama, 2017).

L'altro aspetto da considerare è l'informazione. Il catasto onciario realizza una larga informazione del territorio – popolazione, agricoltura, attività lavorative, ricchezza, rendita, impiego di capitale, allevamento – soddisfacendo un'esigenza che percorre l'Europa dall'Inghilterra alla Francia, alla Svezia e che per la prima volta allora (tra metà Seicento e per tutto il secolo successivo) si coniuga con la volontà di attribuire valori numerici alle descrizioni e di riportare a parametri unici ed uniformi una molteplicità di dati (Frangsmyr, Heilbron, Rider, 1990, Brian 1994). William Petty introduce il metodo quantitativo nell'analisi dei fenomeni sociali e insieme ai suoi seguaci (Gregory King e Charles Davenant) fornisce una base conoscitiva per le scelte del sovrano. È l'aritmetica politica che offre nuovi strumenti all'arte di governo e consente di identificare, classificare, stimare e tassare la realtà economica (Endres, 1985, Buck, 1982). Così operando si realizzava un percorso di conoscenza che mirava ad una nuova politica di controllo e di gestione del territorio. Le informazioni fornite per la prima volta erano comparabili e soprattutto aggregabili tra loro. Nel caso del catasto meridionale il governo dalla capitale disponeva di una base informativa che dava conto della ricchezza delle famiglie del Mezzogiorno. Il percorso non fu così lineare. Il principio dell'universalità venne vanificato al termine della pluriennale esperienza nel momento in cui il governo addivenne a riconoscere libertà di scelta nel sistema fiscale da applicare e a liberare la finanza locale dall'obbligo di osservare un unico regime fiscale. Le resistenze opposte dalle *élite* lo-

cali per impedire che la loro ricchezza venisse censita, valutata e tassata ebbero così la meglio.

Nonostante ostacoli, conflittualità locali e prassi autonomistiche nella gestione, il catasto nel Regno di Napoli, poi Regno delle due Sicilie, costituisce una permanenza plurisecolare, restando in vigore fino all'arrivo dei Napoleonidi. Le ragioni di un'affermazione di così lungo periodo sono state richiamate nel testo. Esse afferiscono a: il quadro economico del Regno che spingeva verso questa adozione generalizzata; la volontà di realizzare un sistema fiscale commisurato alle capacità del singolo e dunque rispondere ai principi di giustizia e di equità richiesti dalla precettistica del tempo sulla materia della legittimità dell'imposta; l'esigenza di garantire allo Stato un prelievo indispensabile per il bilancio generale del Regno la cui prima voce di entrata, l'imposta sui fuochi versata dalle municipalità su base demografica (numero dei nuclei familiari), era poi ripartita all'interno tra i singoli contribuenti attraverso lo strumento catastale. La persistenza inalterata nel tempo di queste ragioni spiega la permanenza del catasto lungo tutta la storia del Regno meridionale fino all'Unificazione italiana.

Bibliografia

- Eric Brian, *La mesure de l'État. Administrateurs et géomètres au XVIII^e siècle*, Paris, Albin Michel, 1994.
- Peter Buck, *People who counted: political arithmetic in the eighteenth century*, in «ISIS, International review devoted to the History of Science and its cultural influences», vol. 73, n. 266, 1982.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, FrancoAngeli, 1993.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *The fiscal system in the Kingdom of Naples. Tools for Comparison with the European Reality (13th-18th Centuries)*, in Simonetta Cavaciocchi (a cura di), *La fiscalità nell'economia europea, secc. XIII-XVIII* (pp. 241-258), Atti delle settimane di studi «F. Datini». Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 241-258.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, Venezia, Marsilio, 2012a.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. I bilanci delle comunità nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)*, Venezia, Marsilio, 2012b.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *Tax Evasion and Tax Avoidance in the Towns of the Kingdom of Naples (XV-XVIII Centuries)*, in «Baetica: estudios de Arte, Geografía e Historia», 36-37, 2014-2015, pp. 49-71.

- Alessandra Bulgarelli Lukacs, Mauro Carboni, *Un protagonista introvabile: la finanza locale italiana in età moderna* in «RiSES – Ricerche di Storia Economica e Sociale», (1-2), 2016, pp. 7-29.
- Alessandra Bulgarelli Lukacs, *Le grandi inchieste sulla finanza locale. Il caso del Regno di Napoli tra XVI e XVIII secolo*, in «Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale», 87, 2021, pp. 73-97.
- Ugo Caldora, *Calabria napoleonica*, Napoli, F. Fiorentino, 1960.
- Lorenzo Cervellino, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione*, Napoli, Gio. Francesco Paci, 1686; IV edizione 1776, con annotazioni e appendici di Lionardo Riccio, Napoli, Vincenzo Manfredi.
- Domenico Ciaraldi, *Sopra i difetti del catasto del Regno paragonato al censo che praticarono i Romani per la giusta distribuzione di pubblici pesi*, Napoli, Orsino 1795.
- Luigi Dal Pane, *Studi sui catasti onciari del regno di Napoli*, Minervino Murge 1943, Bari, 1936.
- Renata De Lorenzo, *Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno: La riforma della tassazione nel decennio francese 1806-1815*, Salerno, Poligraf, 1984.
- Renata De Lorenzo, *I catasti napoleonici nel Mezzogiorno d'Italia tra strumento fiscale e rappresentazione cartografica*, in *L'informazione territoriale e la dimensione tempo: 7° conferenza Nazionale ASITA*, atti, Verona 28-31 ottobre 2003, I, 2003, pp. 955-960.
- Renata De Lorenzo, *Risorse per la cartografia: le rettifiche dei catasti «murattian»*, in «Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche», a. III, n. 3, 2006, pp. 247-268.
- Luigi De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli*, Napoli, L'Arte tipografica, 1958.
- Mario Del Treppo, *Il Regno aragonese*, in Rosario Romeo, Giuseppe Galasso (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV, t. 1, pp. 89-201, Roma, Edizioni del Sole, 1986.
- Pietro di Monforte P. detto Piccolo (1572), *Forma appetiit faciendi iuxta cap. reg. declaratam*. Napoli.
- Anthony M. Endres, *The functions of numerical data in the writings of Graunt, Petty and Davenant*, in «History of Political Economy», XVII, 1985, pp. 245-64.
- Tore Frangsmyr, J.L. Heilbron, Robin E. Rider (eds.), *The quantifying spirit in the eighteenth century*, Berkeley, University of California Press, 1990.
- Pietro Follerio, *Commentaria ad Prag. V de adnministra[tione] universitatium*, in Scipione Rovito, *Pragmaticarum*, cit., 1590, pp. 125-127.

- Lorenzo Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia Simoniana, (1803-1805).
- Alberto Grohmann, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La libra di Perugia del 1285*, Perugia, Italia: Fonti per la Storia dell'Umbria, 18. Roma: École Française de Rome, 91, 1986.
- Noel Johnson, Mark Koyama, *States and economic growth: Capacity and constraints*, in «Explorations in Economic History», vol. 64, 2017, pp. 1-20.
- Paolo Malanima, *L'economia italiana dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2002.
- Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari* (1983 e 1986), voll. I e II. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Rosa Mincuzzi (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1969.
- Giovanni P. Montana, *Interpretatio in pragmaticas Regni Neapolitani. De Administratione et bone regimine Universitatum*, in Scipione Rovito, *Pragmaticarum*, cit., pp. 170-208.
- Giovanni Muto, *Lo «stile antiquo»: consuetudine e prassi amministrativa a Napoli nella prima età moderna*, in «Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen age, temps modernes», t. 100, 1988, pp. 317-330.
- Pietro P. Parisio, *Forma appetii iuxta consuetudinem Regni Siciliae*, in Scipione Rovito, *Pragmaticarum*, cit., pp. 125-127.
- Rocco Pecori, *Del privato governo dell'Università*, voll. 1 e 2, Napoli, Donato Campo, 1770-1773.
- Luciano Pezzolo, *La storiografia più recente sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità*, Atti del Convegno: Le più recenti tendenze della storiografia finanziaria italiana, in «Rivista di Storia Finanziaria», (10), 2003, pp. 33-77.
- Jacques Rambaud, *Naples sous Joseph Bonaparte*, Paris, Pion 1911.
- Maria R. Rescigno, *Fiscale e non solo: il catasto murattiano*, in Paolo Brocato (a cura di), *Studi sulla necropoli di Macchiabate a Francavilla marittima (CS) e suoi territori limitrofi*, Università degli Studi della Calabria, 2015.
- Pier Luigi Rovito, *Respubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del '600*, Napoli, Jovene 1981.
- Scipione Rovito, *Pragmaticarum Regni Neapolis Commentaria*, Venezia, Pellegrini Andrea e Cepollari Giovanni Leonardo, 1590.
- Francesco Sofia, *La normativa dell'onciario nei repertori giuridici settecenteschi*, in *Il Mezzogiorno settecentesco*, cit., pp.165-198.
- Marjolein T'Hart, *The Emergence and Consolidation of the «Tax State». II. The Seventeenth Century*, In Robert Bonney (Ed.), *Economic*

Systems and State Finance (pp. 281-293), Oxford-New York, Great Britain-United States: Oxford University Press, 1995.

Angela Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, Einaudi, 1976.

Pasquale Villani, *Note sul catasto onciario e sul sistema tributario napoletano nella seconda metà del Settecento* in «Rassegna storica salernitana», a. XIII, nn. 1-2, 1952.

Pasquale Villani, *Una fonte preziosa per la storia economico-sociale del Mezzogiorno*, in «Movimento operaio», VI, 3, maggio-giugno, 1954.

Pasquale Villani, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*. Bari, Laterza, 1973.